



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Direzione Generale - Ufficio V

Via Luigi Pianciani, 32 - 00185 Roma - ☎ 0677392571 📠 0677392600

segreteria: rossana.corentino@istruzione.it - sito web: www.lazio.istruzione.it

MPI AOODRLA Registro Ufficiale
prot. n. 9208 - USCITA

Roma, 08/04/2013

Ai Dirigenti gli Uffici Territoriali
dell'U.S.R. per il Lazio

LORO SEDI

Ai Dirigenti le Istituzione Scolastiche di ogni
ordine e grado del Lazio

LORO SEDI

e p.c.

Alle OO.SS. del Comparto Scuola

LORO SEDI

OGGETTO: dotazioni organiche personale docente a.s. 2013/14.

Come è noto il M.I.U.R. Dipartimento per l'Istruzione, con circolare n. 10 del 21 marzo 2013 prot. n. 727, ha trasmesso lo schema di D.I., da emanare di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante disposizioni per la determinazione degli organici del personale docente per l'a.s. 2013/14.

Si conferma che i criteri e i parametri per la formazione delle classi sono quelli definiti dal regolamento approvato con D.P.R. 21 marzo 2009 n. 81, che ha sostituito integralmente il D.M. n. 331 del 24 luglio 1998 e il D.M. n. 141 del 3 giugno 1999.

Le SS.LL sono pertanto invitate, per quanto riguarda la formazione delle classi e la determinazione dell'organico, ad attenersi scrupolosamente al sopra citato D.P.R. e alle istruzioni impartite dalla sopra citata circolare per i vari ordini di scuola, fermo restando che le istituzioni scolastiche, una volta avuta conoscenza delle risorse di organico attribuite, potranno articolare il tempo scuola secondo criteri e modalità che consentano il migliore impiego delle risorse, l'ampliamento del servizio e l'incremento dell'offerta formativa..

Al fine di evitare la costituzione di classi con un numero eccessivo di alunni, i Dirigenti Scolastici dovranno provvedere alla relativa formazione secondo criteri di omogeneità, evitando squilibri numerici tra le stesse. A tale riguardo i Dirigenti Scolastici eviteranno di accogliere istanze di iscrizione che possano comportare la costituzione di classi con numeri di alunni superiori a quelli previsti dal D.P.R. 81/2009, per i vari gradi di istruzione.

Relativamente all'istruzione secondaria di primo e di secondo grado e a quanto comunicato nella circolare ministeriale n. 10/13 citata, occorrerà evitare di effettuare in organico di circolare dotazioni organiche a s 2013 14 v 1 - Pagina 1 di 5

diritto operazioni di mero frazionamento o di mancata costituzione delle cattedre e in organico di fatto interventi di ricomposizione o costituzione delle stesse. *I Dirigenti gli Uffici territoriali sono altresì invitati, fermo restando la generale attività di verifica, ad un accurato e particolare controllo delle proposte di organico delle istituzioni scolastiche che risultano “sottodimensionate” o che nel tempo procedono a costanti adeguamenti.*

Per quanto riguarda, in particolare, **la scuola dell'infanzia**, si ricorda che tale ordine è disciplinato dall'art. 2 del regolamento sul primo ciclo approvato con D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 e che il contingente provinciale assegnato può essere ridotto solo in assenza di richieste o di liste di attesa. Giova evidenziare l'esigenza di effettuare sempre accurati controlli sulle doppie iscrizioni di alunni alle scuole statali e a quelle comunali e sulla effettiva disponibilità di locali idonei per il servizio della mensa.

La **scuola primaria** è disciplinata dall'art. 4 del sopra citato Regolamento. Le famiglie possono operare le loro scelte, tra i vari modelli, a partire da quello il cui tempo scuola è definito in 24 ore settimanali. Tale modello può essere attivato solo in presenza di un numero di richieste tale da consentire la costituzione di una classe. Con l'a.s. 2013/14 la riforma ordinamentale attuata con il citato D.P.R. 89/09 entrerà a regime in tutte le classi del ciclo e, pertanto, l'organico complessivo delle classi a tempo normale è determinato sulla base delle 27 ore settimanali..

La circolare ministeriale, inoltre, precisa che *“le ore di insegnamento residue dalla istituzione di classi con 24 ore e dalla eventuale presenza aggiuntiva di docenti specialisti per l'insegnamento della lingua inglese e della religione cattolica, nonché dal recupero delle ore di compresenza del tempo pieno, possono essere impiegate per ampliare l'offerta formativa della scuola.”*

Si evidenzia altresì che, qualora a livello di istituzione scolastica residuino almeno 12 ore, siano esse di posto comune o di lingua, l'arrotondamento a posto intero andrà effettuato solo per salvaguardare l'eventuale soprannumerario, *sempre rimanendo nel limite della dotazione regionale e quindi provinciale assegnata.*

In merito poi all'insegnamento della **lingua inglese**, il Dirigente Scolastico, sentito il Collegio dei docenti, adotta le soluzioni organizzative utili a garantire in tutte le classi l'assegnazione di un docente in possesso dei titoli per tale insegnamento. Solo per le ore di insegnamento di lingua straniera che non sia stato possibile coprire attraverso l'equa distribuzione dei carichi di lavoro sono istituiti posti per docenti specialisti, nel limite del contingente regionale.

Si evidenzia altresì che **le pluriclassi** devono essere attivate solo in caso di **assoluta necessità, in zone particolarmente disagiate**; per evidenti ragioni di carattere didattico e per evitare oggettive difficoltà negli apprendimenti, è opportuno che le stesse, per quanto possibile, non comprendano tutte e cinque le classi del corso. *Al riguardo, i Dirigenti gli Uffici Territoriali sono invitati ad una attenta verifica dell'esistenza delle condizioni veramente particolari che ne giustificano la previsione.*

Per quanto riguarda **la scuola secondaria di I grado**, come è noto alle SS. LL, la stessa è regolata dall'art. 5 del Regolamento sul primo ciclo approvato con D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89.

Si fa presente che le classi a tempo prolungato (36 ore elevabili eccezionalmente a 40 ore) - ovviamente laddove esiste la richiesta delle famiglie - possono essere autorizzate nei limiti della dotazione organica provinciale assegnata.

L'assetto organico della scuola secondaria di I grado, sia per le classi normali che per quelle a tempo prolungato, è definito secondo i criteri fissati dal D.M. n. 37 del 26 marzo 2009.

Per quanto riguarda **l'istruzione secondaria di II grado**, e come per gli altri ordini e gradi, ai fini della determinazione delle classi e dei posti, occorre fare riferimento, oltre che alle istruzioni e norme previste e richiamate dalla C.M. 10/13, ai criteri e ai parametri previsti dal

regolamento sul dimensionamento e sul proficuo utilizzo del personale scolastico approvato con D.P.R. n. 81/2009.

Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti istituti di diverso ordine le classi prime si formano separatamente per ogni istituto di diverso ordine, negli altri casi si determina tenendo conto del numero complessivo degli iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nei vari ordini.

I **Licei musicali** potranno attivare classi prime in numero non superiore di quelle funzionanti nel corrente anno scolastico.

Per quanto riguarda gli insegnamenti che confluiscono in più classi di concorso del vecchio ordinamento devono essere considerati “atipici” e al riguardo si rinvia al punto a) classi di concorso, mentre per ciò che concerne le quote di autonomia si rinvia al punto c) quota riservata all'autonomia della citata C.M. 10/13.

Per quanto riguarda poi i Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (**IeFP**), nella regione è confermata la decisione di realizzare percorsi di istruzione e formazione professionale in forma sussidiaria integrativa. Al riguardo, nel rinviare a quanto previsto dalla C.M. 10/13, si conferma che in merito alla formazione delle classi iniziali gli Istituti Professionali di Stato che attivano anche l'offerta sussidiaria integrativa di IeFP, le stesse si costituiscono con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti ai percorsi di istruzione professionale, comprensivi dei criteri previsti dal D.P.R. 81/2009. In nessun caso la presenza dell'offerta IeFP può comportare la costituzione di un numero di classi e di posti superiori rispetto a quello derivante dall'applicazione del criterio prima descritto. In particolare la citata C.M. 10/13 (pagina 16) comunica, tra l'altro, che *“gli istituti professionali propongono agli studenti e alle loro famiglie soltanto i percorsi di qualifica correlati all'indirizzo quinquennale frequentato ai sensi della tabella 1) (in allegato) delle citate linee guida. Per la predisposizione dell'offerta sussidiaria integrativa, gli istituti professionali utilizzano le quote di autonomia e di flessibilità (quest'ultima da utilizzare in organico di fatto) di cui all'art. 5 , comma 3, lettere a) e c) del D.P.R. 87/2010”*. Conseguentemente, **ad esempio**, la previsione di classi prime per il conseguimento **anche** della **qualifica professionale triennale (accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29/04/10) “operatore ai servizi di promozione e accoglienza”** potrà essere effettuata esclusivamente dai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche presso le quali è autorizzato il funzionamento **dell'indirizzo “servizi per l'enogastronomia e ospitalità alberghiera”**. I Dirigenti Scolastici interessati, in relazione a quanto sopra, porranno la dovuta attenzione all'atto della previsione delle classi.

PUNTI DI ATTENZIONE GENERALE

In relazione alla necessitata esigenza di mettere in atto tutte le iniziative per il raggiungimento delle finalità di razionalizzazione e contenimento nell'uso delle risorse, sempre nel rispetto della qualità del servizio, si ritiene opportuno sottolineare alcuni aspetti sui quali occorre prestare attenzione.

In primo luogo si fa riferimento al dato delle iscrizioni, su cui si raccomanda vivamente di effettuare ogni tipo di controllo e verifica per evitare possibili duplicazioni di numeri in tutti gli ordini di scuola e di tenere sempre sotto attenta osservazione i tassi di ripetenza calcolati nelle proposte di organico, al fine di evitare, in questi casi, il duplice conteggio degli alunni ripetenti sia nella classe di provenienza che in quella successiva.

Sulla tematica iscrizioni, in via precauzionale e per quanto riguarda la fase di adeguamento dell'organico, si ritiene opportuno evidenziare sin d'ora ai Dirigenti Scolastici, che lasceranno a qualsiasi titolo l'istituzione scolastica (per pensionamento, per cambio di sede, nei casi di dimensionamento), la necessità di porre in essere per il tramite del “Vicario” tutte le procedure relative all'organico qualora non ancora concluse, al fine di consegnare al Dirigente

entrante un organico adeguato e definitivo, che per evidenti esigenze organizzative non potrà essere messo in discussione, fatti salvi i casi connessi alla sospensione del giudizio finale per gli alunni degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

I Dirigenti gli Uffici Territoriali valuteranno con particolare attenzione le proposte, ripetute nel tempo, di istituzioni scolastiche nelle quali si sia verificata in passato una formazione di classi in organico di diritto, non riscontrata poi nella fase di adeguamento. Ciò al fine di porre fine al fenomeno, che comporta la “messa a disposizione” del docente cui sia diminuito l’orario di insegnamento a causa del venir meno di una o più classi e al fine di non creare i presupposti di una non giustificata utilizzazione di risorse in organico di diritto e di un più che probabile aggravio di spesa, pur sopprimendo poi le classi sottodimensionate in fase di adeguamento di organico.

Per quanto riguarda infine la dotazione di organico per il sostegno si raccomanda i Dirigenti gli Uffici Territoriali di effettuare una previsione il più possibile vicina alla realtà e sempre compatibile con la dotazione provinciale assegnata in fase di organico di diritto.

Contestualmente si raccomanda una attenta ed equa distribuzione degli alunni disabili tra le varie classi, affidata in primo luogo alla cura dei Dirigenti Scolastici, che, in caso di presenza di più di due unità per classe, dovranno fare in modo che la classe sia costituita con non più di 20 alunni.

I Dirigenti gli Uffici Territoriali – qualora ritenuto necessario - provvederanno a integrare la presente nota regionale con eventuali ulteriori istruzioni.

RIPARTIZIONE PROVINCIALE A.S. 2013/14

Con la presente si porta a conoscenza la ripartizione complessiva provinciale presuntiva della dotazione organica riguardante tutti gli ordini e i gradi e del sostegno nell’ambito della dotazione regionale assegnata dal MIUR rispettivamente con le tabelle A, B, C, D, E dello schema di Decreto Interministeriale allegato alla C.M. 10/2013 sugli organici del personale docente, come da tabella sotto riportata:

posti di tipo comune - organico di diritto - a.s. 2013/14

	organico di diritto a.s. 2012/13					incremento org. diritto a.s. 13 14	TOTALE org. diritto a.s. 13 14
	infanzia	primaria	1 grado	2 grado	totale		
Frosinone	995	1.591	1.092	1.941	5.619	9	5.628
Latina	1.092	1.688	1.265	2.137	6.182	11	6.193
Rieti	319	545	370	608	1.842	8	1.850
Roma	3.671	13.997	8.693	12.331	38.692	92	38.784
Viterbo	529	885	622	881	2.917	11	2.928
	6.606	18.706	12.042	17.898	55.252	131	55.383
acc. reg.							162
							55.545

posti di sostegno - organico di diritto - a.s. 2013/14

Frosinone	555
-----------	-----

Latina	659
Rieti	155
Roma	4.620
Viterbo	256
	6.245

La sopra indicata ripartizione provinciale prevedibile per quanto riguarda i posti di tipo comune, tiene conto del fatto che nella regione, sulla base delle stime calcolate dal M.I.U.R., si dovrebbe registrare un aumento della popolazione scolastica, con un incremento nella scuola primaria e una pressoché sostanziale conferma nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, con la conseguenza che le relative Tabelle ministeriali di organico hanno registrato, rispettivamente, un aumento e una lieve riduzione di posti. In relazione ai posti assegnati dal M.I.U.R. e attribuiti come sopra specificato agli Uffici Territoriali, l'Ufficio scrivente ha effettuato un accantonamento provvisorio complessivo di 162 posti, che saranno utilizzati allo scopo di far fronte alle eventuali e particolari esigenze che saranno rappresentate, **esclusivamente da parte dei Dirigenti gli Uffici Territoriali.**

Gli Uffici di ambito territoriale provinciale sono invitati a fornire alle OO.SS. del Comparto Scuola la opportuna informativa provinciale.

Si ricorda che il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dall'art. 64 della Legge n. 133, comporta per i Dirigenti del M.I.U.R., compresi i Dirigenti Scolastici, l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale prevista dalla normativa vigente

Le SS.LL. si atterrano per necessaria uniformità alle presenti indicazioni e, per quanto non previsto, a quelle nazionali dello schema di Decreto Interministeriale, nonché alla C.M. n. 10/2013 di trasmissione dello stesso, per il raggiungimento di una equilibrata ed accorta distribuzione delle risorse professionali.

Si confida nella comprovata professionalità delle SS.LL. per una corretta definizione degli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche.

Il Direttore generale
f.to M. Maddalena Novelli